



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

IL SINDACO

ORDINANZA N. 70 del 05/10/2026

Oggetto: REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

Considerato che:

- il territorio del comune di San Vincenzo La Costa in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;
- in particolare i terreni percorsi dal fuoco possono rappresentare dal punto di vista idrogeologico un ulteriore pericolo per la pubblica incolumità;

Accertato:

- che a seguito di precipitazioni piovose l'acqua, ruscellando sui fondi rustici o attraversati dal fuoco, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, causato da ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

Considerato:

- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

VISTI gli artt. 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. inerenti la condotta delle acque in corsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altro, alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Ritenuto necessario:

- adottare misure in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

IL SINDACO

Riconosciuta la propria competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.125/2008 che sostituisce l'art. 54 del T.U. n.367/2000 in materia di attribuzione al Sindaco;

- Visto il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 54 e l'art. 7bis - T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico provinciali, comunali e vicinali, pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

- a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scolli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento dei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
- b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

ORDINA ALTRESI'

2) A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi in San Vincenzo La Costa, ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere:

- a) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali, comunali e provinciali;
- b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;
- c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- d) ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- e) la potatura delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- f) di recidere i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- g) di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

h) di adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

3) A tutti proprietari di terreni percorsi dai recenti incendi, in particolare di verificare la presenza di eventuali masse instabili verso le strade provinciali, comunali e vicinali e, qualora ne riscontrino la presenza, provvedano immediatamente e senza indugio alla bonifica e messa in sicurezza dell'area.

AVVERTE

E' assolutamente vietato rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua o le scarpate;

AVVERTE ALTRESI'

Ove detti lavori non vengano eseguiti, nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

La non ottemperanza agli obblighi ed ai divieti della presente Ordinanza determinerà l'adozione di specifici provvedimenti a carico dei trasgressori, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.gs N.285/92 e ss.mm;

E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;

-DISPONE INFINE CHE LA PRESENTE SIA:

pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente, pubblicizzata tramite apposizione murale di manifesti per le vie cittadine e trasmessa a:

- alla Polizia Municipale;
- al Comando dei Carabinieri di San Fili (CS);
- al Comando dei Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo (CS);
- al Prefetto di Cosenza;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, per le rispettive competenze.

Dalla Residenza Municipale li, 05/10/2026



IL SINDACO

f.to Avv. Gregorio IANNOTTA

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D. Lgs n.39/93**

